

**Modulo 17**

per medici, dentisti e veterinari

**Modulo 17a**

per avvocati, notai, commercialisti, fiduciari e consulenti fiscali

**Modulo 17b**

per ingegneri, architetti, geometri e disegnatori

**OSSERVAZIONI PRELIMINARI****1. Consegna del questionario**

Il corrispondente questionario (modulo 17, 17a o 17b) deve essere compilato dal contribuente, in modo completo e conforme al vero, sulla base della propria contabilità o dei propri estratti e rendiconti. Esso deve essere firmato e consegnato unitamente alla dichiarazione d'imposta.

**2. Metodo di determinazione del reddito**

Di principio il contribuente è libero di determinare il reddito imponibile sulla scorta degli **incassi** o dei **crediti verso i clienti** (crediti calcolati in funzione della fatturazione oppure degli incassi e dei debitori). **Una volta scelto, il metodo di calcolo** va mantenuto **in modo conseguente** (vedi anche le istruzioni relative al n. 21 lett. b). Quanto ai numeri 1 e 2a, essi devono se del caso contenere, contrariamente alla nomenclatura delle rubriche, non gli incassi, bensì gli importi fatturati. È assolutamente necessario contrassegnare con una crocetta, nella rubrica A lettera a, la casella che fa al caso.

**SPIEGAZIONI RELATIVE  
ALLE DIFFERENTI RUBRICHE  
DEI QUESTIONARI****Rubrica B****Entrate professionali**

Bisogna indicare il reddito totale proveniente dall'attività professionale del contribuente. Se il reddito è determinato sulla scorta degli incassi, va conseguentemente tenuto conto dei versamenti anticipati (anticipi, acconti, rate) dei clienti. Se invece il reddito è determinato sulla scorta della fatturazione, non va tenuto conto dei versamenti anticipati per i quali non è ancora stata allestita una fattura (anche parziale).

Sono da indicare nel relativo numero della dichiarazione d'imposta e non nel questionario i redditi realizzati in via di compensazione (prestazioni d'assicurazione ecc.), nonché tutti i redditi conseguiti al di fuori della professione (p.es. i redditi accessori provenienti da altre attività, il reddito della sostanza e degli immobili).

Bisogna fare una netta distinzione tra i proventi di un'attività **lucrativa indipendente** (cioè i redditi dai quali non sono stati detratti i contributi obbligatori alle assicurazioni sociali) e quelli di un'attività **lucrativa dipendente** (deduzione alla fonte dei contributi AVS/AI/IPG/AD, cioè presso il datore di lavoro). I proventi di un'attività lucrativa indipendente vanno iscritti ai numeri 1 o 2a, quelli di un'attività lucrativa dipendente al numero 2b. È nell'interesse del contribuente differenziare queste due categorie di proventi, dato che le autorità fiscali comunicano alle casse di compensazione AVS il reddito conseguito tramite attività lucrativa indipendente, affinché esse possano determinare i contributi AVS.

**Numero 1**

Si devono indicare tutte le entrate provenienti direttamente dal proprio gabinetto/studio. Si tratta esclusivamente delle entrate provenienti da un'attività lucrativa indipendente (senza deduzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD da parte di terzi).

**Numero 2**

Vanno indicate tutte le entrate professionali che non sono menzionate al numero 1. Secondo i criteri più sopra enunciati, bisogna distinguere tra le entrate provenienti da un'attività lucrativa indipendente e quelle provenienti da un'attività lucrativa dipendente. In caso di attività lucrativa indipendente bisogna indicarne la natura, mentre nel caso di attività lucrativa dipendente va indicato il datore di lavoro; i giustificativi corrispondenti (distinte, certificati di salario) vanno allegati. Per quanto concerne le spese professionali, vedi la rubrica C.

**Numero 3**

Vanno indicati tutti i proventi in natura, e non in contanti, di cui il contribuente beneficia nell'esercizio della propria professione (p.es. l'uso gratuito o a prezzi di favore di cose e di diritti, acquisti a prezzi ridotti, prestazioni di servizio, prestiti a condizioni vantaggiose, «regali»). Essi si calcolano in funzione del loro valore di mercato.

**Rubrica C****Spese professionali inerenti all'attività lucrativa indipendente**

Sono ammesse in deduzione solo le spese professionali che sono in relazione diretta con l'esercizio dell'attività lucrativa indipendente (le spese inerenti all'attività lucrativa dipendente non vanno indicate nel questionario, bensì ai corrispondenti numeri della dichiarazione d'imposta). Non sono considerate spese professionali le imposte e i premi di assicurazioni private (assicurazioni sulla vita, assicurazioni di rendita, assicurazioni malattie e contro gli infortuni ecc.); tuttavia, come ogni altro contribuente, chiunque eserciti un'attività lucrativa indipendente può fare valere nella propria dichiarazione d'imposta la deduzione per premi assicurativi. Per quanto concerne le assicurazioni professionali, vedi il numero 12.

Gli accantonamenti per eventuali prestazioni di responsabilità civile non sono ammessi fiscalmente, a meno che le relative pretese siano state notificate il giorno determinante.

Per quanto concerne le spese per nuovi acquisti, vedi la rubrica E.

Gli interessi passivi sui prestiti non vanno menzionati nelle spese professionali, ma al corrispondente numero della dichiarazione d'imposta.

**Numero 7**

I salari versati dal contribuente ai suoi dipendenti (compreso il personale ausiliario, i praticanti, il personale di pulizia ecc.) possono essere dedotti, diminuiti dei contributi AVS/AI/IPG/AD, della previdenza professionale (2° pilastro) e dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali (cioè delle trattenute operate dal contribuente a favore della cassa di compensazione). Le trattenute operate e i contributi del contribuente stesso vanno indicati al numero 8. Non sono deducibili salari versati al personale esclusivamente domestico. Per il personale impiegato in parte nel gabinetto/studio e in parte nell'economia domestica, può essere dedotta soltanto la parte di salario inerente all'attività svolta nel gabinetto/studio. Qualora vengano corrisposti salari in natura, l'autorità di tassazione fornisce chiarimenti relativi alla loro valutazione (nel certificato di salario va indicato il valore di mercato; qui, invece, il prezzo di costo del datore di lavoro).

**Numero 8**

Sono ammessi in deduzione tutti i contributi del datore di lavoro e i contributi del lavoratore versati (a favore del personale di cui al n. 7) all'AVS/AI/IPG/AD, alle casse di compensazione per gli assegni familiari, alle istituzioni di previdenza professionale (2° pilastro) e alle assicurazioni contro gli infortuni.

**Numero 9 b**

Bisogna indicare dapprima la totalità dei contributi versati dal contribuente a favore della propria previdenza professionale (2° pilastro). In seguito va iscritta nella colonna dell'anno la quota del datore di lavoro, meglio definita nella nota 1 del modulo. La rimanente quota personale come pure tutti i contributi versati a forme riconosciute di previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) non sono considerati come spese professionali; essi non possono pertanto essere dedotti nel modulo, bensì al numero corrispondente della dichiarazione d'imposta, tenendo conto delle deduzioni massime ammesse per il pilastro 3a.

**Numero 10**

Sono da indicare le spese di materiale subentrante nell'esercizio dell'attività lucrativa indipendente (per i medici, i dentisti e i veterinari p.es. tutte le spese per medicinali, prodotti farmaceutici, materiale di fasciatura, strumenti di piccola entità, materiale da laboratorio e per radiografie). Non sono invece da indicare qui le spese per lavori eseguiti da terzi (vedi n. 11) e le spese d'amministrazione (vedi n. 12).

**Numero 11**

Sono da indicare le spese professionali derivanti al contribuente da lavori eseguiti da terzi che non sono in rapporto d'impiego con esso (p.es. lavori di laboratorio, radiografie, lavori di odontotecnica, perizie, piani, traduzioni).

**Numero 12**

Oltre alle spese d'amministrazione vere e proprie (materiale d'ufficio, stampati, porti, telefono, tasse del conto corrente postale, spese di contabilità e di incasso, pubblicità, contributi ad associazioni professionali ecc.), bisogna parimenti indicare le spese per riviste e libri specializzati necessari all'attività, nonché i premi delle assicurazioni professionali (assicurazione di responsabilità civile professionale, assicurazione contro gli infortuni professionali, assicurazione contro i danni alle installazioni del gabinetto/studio ecc.). I premi per l'assicurazione dei veicoli a motore sono da indicare al numero 15a (spese d'automobile).

**Numero 13**

Sono considerate spese d'esercizio e di manutenzione (a condizione che siano inerenti al gabinetto/studio e non all'economia domestica privata del contribuente) tutte le spese di riscaldamento, di pulizia, di elettricità, di gas, di acqua, delle acque di scarico, di raccolta dei rifiuti ecc. Vi si aggiungono le spese di manutenzione e riparazione delle installazioni del gabinetto/studio e le spese di manutenzione dei locali in affitto che non sono sopportate dal proprietario dello stabile (se i locali appartengono al contribuente le spese di manutenzione degli stessi sono da addebitare al conto immobili), nonché le spese di acquisto di mobilia di piccola entità, di biancheria e di abiti professionali ecc.

## Numero 14

Se il gabinetto/studio è situato in locali presi in affitto, il relativo canone può essere dedotto in questa rubrica (senza la parte che concerne eventuali locali privati). Se il gabinetto/studio si trova in un immobile facente parte della sostanza privata del contribuente, va dedotto il valore locativo fiscale di questi locali dato che il reddito della sostanza immobiliare privata non fa parte del reddito lucrato determinante per il calcolo dei contributi AVS; il valore locativo va invece iscritto al rispettivo numero della dichiarazione d'imposta quale reddito degli immobili. Se, per contro, il gabinetto/studio si trova in un immobile facente parte della sostanza commerciale del contribuente, il valore locativo non va dedotto e neppure iscritto quale reddito degli immobili nel rispettivo numero della dichiarazione d'imposta.

## Numero 15

Sono ammesse in deduzione solo le spese di trasporto e di viaggio necessarie all'esercizio della professione. Per quanto concerne le spese d'automobile (n. 15a), si procederà come segue: tutte le spese (tranne le spese d'acquisto e gli ammortamenti, comprese però le riparazioni, i premi d'assicurazione e le imposte sui veicoli a motore) vanno indicate. In seguito, sulla scorta delle effettive circostanze (p.es. sulla base dei chilometri percorsi a titolo professionale e a titolo privato) verrà stimata la percentuale delle spese totali a titolo professionale e a titolo privato. Fiscalmente sono ammesse solo le spese inerenti all'esercizio della professione. Tuttavia esiste la possibilità di operare una deduzione forfettaria secondo il vigente Promemoria N1 (che, in caso di bisogno, può essere ottenuto gratuitamente presso l'autorità di tassazione); gli importi ivi indicati tengono già conto degli ammortamenti.

## Numero 16

Vedi la rubrica E. Gli ammortamenti sulle installazioni del gabinetto/studio possono essere operati integralmente, quelli sui veicoli in funzione della percentuale indicata al numero 15a (parte professionale).

## Numero 17

Le spese vanno indicate in modo dettagliato (p.es. spese di trasloco dello studio, spese di corsi, di soggiorno e di viaggio provenienti dalla partecipazione a congressi ecc.). È riservata la presentazione dei giustificativi.

## Rubrica D

### Reddito professionale inerente all'attività lucrativa indipendente

## Numero 21

### Lettera a (consistenze)

Per tutti i contribuenti è obbligatoria l'indicazione delle consistenze dei crediti verso i clienti, delle scorte di merci e dei creditori all'inizio e alla fine di ogni anno, nonché del riporto del valore delle consistenze nella dichiarazione d'imposta cantonale sulla sostanza. Al riguardo va osservato quanto segue:

- **Crediti verso i clienti:** devono essere considerati al loro valore nominale intero tutti i crediti fatturati non ancora pagati dal debitore il giorno determinante.
- **Scorte di merci:** determinanti sono le spese di acquisto o di fabbricazione oppure il valore di mercato, se detto valore è inferiore. I contribuenti che tengono un inventario completo delle quantità possono indicarne il valore diminuito fino a un terzo, a condizione di allestire delle tabelle dalle quali risulti detta diminuzione.
- **Creditori:** sono considerate tutte le fatture inviate al contribuente che non sono ancora state pagate e delle quali non è stato tenuto conto nelle spese il giorno determinante.

## Lettera b (variazioni delle consistenze)

Il calcolo delle variazioni delle consistenze e la loro presa in considerazione nella determinazione del reddito sono effettuati in funzione del metodo scelto (vedi n. 2 delle osservazioni preliminari). **Il metodo di calcolo scelto va mantenuto in modo conseguente.** Si osserverà inoltre quanto segue:

### – Crediti verso i clienti

1. **Determinazione del reddito in funzione dei crediti.** Esistono due possibilità:

- **Determinazione in funzione della fatturazione:** la presa in considerazione obbligatoria delle variazioni delle consistenze nel calcolo dei crediti verso i clienti avviene automaticamente (le variazioni delle consistenze non devono in questo caso essere determinate e inglobate separatamente nel reddito).

- **Determinazione in funzione degli incassi e dei debitori:** in caso di utilizzazione di questo metodo, bisogna determinare le variazioni delle consistenze e inglobarle nel reddito.

2. **Determinazione del reddito unicamente in funzione degli incassi:** le variazioni delle consistenze non vengono determinate né inglobate nel reddito.

È possibile cambiare metodo solo se si intende passare dalla non presa in considerazione alla presa in considerazione delle variazioni delle consistenze (il cambiamento di metodo va discusso con l'autorità fiscale); il contrario non è possibile.

- **Scorte di merci:** sono obbligatori il calcolo e la presa in considerazione delle variazioni delle scorte di merci per la determinazione del reddito, a condizione che le scorte di merci siano importanti (p.es. presso i medici che distribuiscono medicinali). I creditori risp. la variazione delle consistenze dei creditori possono invece essere presi in considerazione.

## Rubrica E

### Tabella d'ammortamento

Le spese per nuovi acquisti (mobilia per il gabinetto/studio, apparecchi, strumenti ecc.) possono essere indicate direttamente tra le spese professionali (rubrica C) solo se sono di piccola entità o se sono soggette a rapida usura. Se si tratta di oggetti di grande valore (p.es. automobile, apparecchi costosi ecc.), essi devono essere attivati e ammortati negli anni seguenti in funzione della loro diminuzione di valore (conformemente al vigente Promemoria concernente gli ammortamenti sugli attivi immobilizzati nelle aziende commerciali che, se necessario, può essere ottenuto gratuitamente presso l'autorità di tassazione). L'ammissione fiscale degli ammortamenti suppone tuttavia un controllo dettagliato degli ammortamenti con l'indicazione dell'anno d'acquisto, del prezzo d'acquisto dei singoli oggetti, degli ammortamenti effettuati e dei valori residui, sulla scorta del quale controllo viene compilata la tabella d'ammortamento del questionario.

## BASI LEGALI

### 1. Obbligo di conservare i documenti e i giustificativi nonché di allestire estratti e rendiconti

I contribuenti esercitanti un'attività lucrativa indipendente devono allegare alla dichiarazione d'imposta i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) oppure, se manca una contabilità conforme all'uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelievi privati. I documenti e gli altri giustificativi relativi all'attività indipendente devono essere conservati per dieci anni. Se non viene tenuta una contabilità, devono essere soddisfatti i seguenti **requisiti minimi**:

- Le **entrate** e le **uscite** devono essere registrate in modo completo, continuo (giornaliero) e conforme al vero. Esse vanno saldate regolarmente, almeno una volta al mese (una volta alla settimana per il libro di cassa), per controllo. Gli estratti relativi alle uscite devono menzionare, oltre alla data e al nome del destinatario, la natura dell'uscita (genere di spesa).

- Alla **fine dell'anno** (civile o commerciale) devono essere allestite distinte complete delle **scorte di merci** e delle **installazioni professionali** (inventari), dei **crediti verso i clienti** (debitori) e degli **altri crediti** (banche, posta ecc.) nonché di tutti i **debiti**.

### 2. Obbligo di fornire informazioni

- **del contribuente:** l'autorità di tassazione può richiedere che il contribuente presenti i libri, i documenti e le prove in suo potere, come pure i certificati e le distinte che egli è tenuto a procurarsi o ad allestire e che possono essere importanti ai fini della tassazione. In particolare il contribuente, su richiesta dell'autorità di tassazione, deve indicare il nome delle persone con le quali ha concluso atti giuridici o alle quali ha fornito prestazioni valutabili in denaro; egli informa sui rapporti contrattuali con tali persone, nonché sulle prestazioni e le pretese reciproche che ne derivano.

- **di terzi:** le persone che sono o sono state in rapporto contrattuale con il contribuente devono rilasciargli, su richiesta, un certificato di tale rapporto e delle pretese e prestazioni reciproche che ne derivano. Se, nonostante diffida, il contribuente non produce una tale attestazione, l'autorità di tassazione può richiederla a terzi.

Il segreto professionale tutelato dalla legge è salvo in ambedue i casi.

### 3. Segreto professionale

Nella propria causa non si può invocare il segreto professionale. Pertanto, il contribuente non può, invocando l'obbligo del segreto nei confronti di terzi, rifiutare di presentare la propria contabilità (essa può essere strutturata in modo da conservare il suo valore probatorio, pur garantendo il segreto professionale), estratti del conto corrente postale o bancario. Se, per rispetto nei confronti dei clienti, il contribuente rinuncia alla presentazione dei mezzi di prova, deve sopportarne le conseguenze che risultano per la sua propria tassazione.

### 4. Sanzioni penali in caso di contravvenzione

I contribuenti che intenzionalmente o per negligenza violano l'obbligo di consegnare la dichiarazione d'imposta o gli allegati di cui dev'essere corredata possono essere puniti con una multa sino a 10 000 franchi.

I contribuenti che intenzionalmente o per negligenza fanno in modo che **una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta** sono tenuti a pagare l'imposta sottratta, compresi gli interessi. Essi sono inoltre puniti con una multa che può essere aumentata sino al triplo dell'imposta sottratta. Nel caso di **tentativo di sottrazione** la multa è pari a due terzi della multa inflitta nel caso di sottrazione intenzionale e consumata d'imposta.

Chiunque intenzionalmente **istiga** a una sottrazione d'imposta, **vi presta aiuto oppure, come rappresentante del contribuente, la attua o vi partecipa**, è punito con una multa sino a 50 000 franchi indipendentemente dalla punibilità del contribuente e **risponde solidalmente per il pagamento dell'imposta sottratta**.

Chiunque, per commettere una sottrazione d'imposta o un tentativo di sottrazione d'imposta, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è inoltre punito con la detenzione o con la multa sino a 30 000 franchi.